

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE SALENTO ASSISTENZA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MARTANO LE VIA SOLETO 116

Numero REA: LE - 321530

Codice fiscale: 04830630754

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-11-2016 - Statuto completo	2
--	---

allegato "A"
rep.5584
racc.4087

STATUTO

della "Cooperativa Sociale SALENTO ASSISTENZA"

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1 (*Costituzione e denominazione*)

1.1 È costituita conformemente all' art. 1 co. 1 lettere a) e b) della legge 381 del 8 novembre 1991, la società Cooperativa denominata "Cooperativa Sociale SALENTO ASSISTENZA".

1.2 La Società ha sede nel Comune di MARTANO (Le).

1.3 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 2 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

Art. 2 (*Durata*)

2.1 La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2054 e potrà essere prorogata o anticipata prima del termine con deliberazione dell'assemblea con le maggioranze previste per la modifica dello statuto, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

Scopo - Oggetto

Art. 3 (*Scopo mutualistico e Oggetto sociale*)

La cooperativa non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale di cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi, ai sensi dell'art. 1, comma 1, punto a), della legge 8.11.1991, n. 381. Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associativa dell'azienda alla quale prestano la propria attività lavorativa, l'inserimento nel mondo del lavoro, continuità di occupazione e le migliori condizioni sociali e professionali. Conseguentemente, la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

Tale scopo si realizza attraverso il contemporaneo svolgimento delle attività comprese alle lettere A) e B) dell'art. 1, comma 1, della legge 381/91. La cooperativa, pertanto, si occuperà della gestione dei servizi socio sanitari ed educativi e svolgerà diverse attività (artigianali, di somministrazione, di servizi, ecc.) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Le tipologie di svantaggio e le aree di intervento indicate nell'oggetto sono tali da postulare l'esercizio di attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali, così come previsto dall'art. 1 della legge 8/11/91 n. 381.

Le attività previste ai punti A) e B) dell'art. 1 della legge

8/11/91 n. 381 saranno coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità della cooperativa sociale e saranno funzionalmente collegate con gestione nettamente separata. L'organizzazione amministrativa e la gestione contabile della cooperativa sociale, infatti, consentirà la netta separazione fra le gestioni relative alle attività esercitate al fine di applicare correttamente le agevolazioni concesse dalla vigente normativa. Con riferimento alle attività comprese nella lettera A) del primo comma dell'art. 1 della legge 381/91, la cooperativa, senza finalità di lucro, si propone di offrire, nell'interesse mutualistico dei soci, servizi in campo sociale, assistenziale, educativo e formativo, volti a facilitare l'inserimento nella vita attiva di persone con handicap fisico, psichico e/o sensoriale, malati psichiatrici, minori, anziani, tossicodipendenti, alcool dipendenti, immigrati. In relazione a ciò la cooperativa può gestire i seguenti servizi in campo sociale, educativo e riabilitativo rivolti a privati, imprese, enti pubblici quali Comuni, province, regioni e Asl:

- a) asili nido con annesso servizio mensa;
- b) centri diurni socio - ricreativi, centri socio - educativi extra scolastici, residenziali, di accoglienza e di socializzazione, case famiglia, centri pronta accoglienza, ludoteche e spazi - gioco all'interno di apposite strutture;
- c) centri diurni e residenziali e altre strutture con carattere animativo, culturale e del tempo libero finalizzato al miglioramento della qualità della vita attraverso tutte quelle attività atte al recupero della capacità di autonoma gestione del corpo, gestione degli atti quotidiani necessari di una vita dignitosa, sviluppo delle capacità relazionali nel sociale,
- d) residenze socio sanitarie, servizi e centri di riabilitazione che si configurano come struttura alternativa al ricovero istituzionale per anziano, disabili e tossicodipendenti finalizzati all'assistenza e all'inserimento sociale attraverso il ricorso al personale adeguato professionalmente secondo la normativa vigente;
- e) servizi domiciliari assistenziali, di telesoccorso, educativi, di sostegno e riabilitazione, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o le strutture di accoglienza, centri diurni e centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- f) gestione di percorsi riabilitativi e formativi, rivolti alle persone in stato di bisogno (portatori di handicap fisico, immigrati, ecc.) imperniati su attività manuali e artigianali, sull'esercizio attivo di pratiche musicali, sull'utilizzo di tecniche informatiche individuali o di gruppo;
- g) corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale, nonché attività di ricerca, consulenze

za e divulgazione degli aspetti riabilitativi, psicologici e pedagogici delle pratiche utilizzate (es. musicali, informatiche, manuali, ecc.);

h) attività di promozione e sensibilizzazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate, di affermazione dei loro diritti, promozione di ogni altra iniziativa tendente a sviluppare una sempre più autentica presa di coscienza dei problemi dell'emigrazione che colpiscono i soggetti svantaggiati (tossicodipendenti, disabili, malati, ecc.);

i) attività e tutela degli interessi dei soggetti svantaggiati, soluzione dei problemi sociali ed economici dei singoli soci e della comunità attraverso iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, sia con creazioni di apposite sezioni, sia con la partecipazione ad organismi ed enti idonei;

j) turismo sociale: organizzazione di viaggi, campi scuola, soggiorno per minori, anziani, giovani e inabili, attività culturali e di promozione sociale rivolte alla cittadinanza, servizi di formazione, guide turistiche, mostre, itinerari e iniziative promozionali a scopo turistico;

k) gestione di strutture residenziali per anziani quali case di riposo, residenze socio assistenziali, residenze socio sanitarie e centri diurni.

Lo svolgimento delle attività di cui alla lettera B) dell'art. 1 della legge 8/11/1991 n. 381 si estrinsecheranno attraverso:

1) servizi di ristorazione collettiva, mense scolastiche, centri di preparazione e confezionamento pasti e simili in locali propri e/o altrui, preparazione di alimenti vari, precucinati, minestre preparate, produzione di piatti precotti, caldi e freddi di asporto, servizio catering, servizi generali di cucina e ristorazione per enti pubblici e privati, nonché tutte le attività affini e correlate (per le lett. a), b), c), d) e i), dell'elenco delle attività sopra riportate in riferimento alla lettera A) dell'art. 1 della legge 8/11/1991 n. 3819;

2) gestione di pubblici esercizi (ristoranti, self-service, fast-food, ristori, bar, centri balneari, stazioni balneari), centri di gastronomia, caffetterie, servizio di catering, servizi generali di cucina e ristorazione centri termali, stazioni balneari per enti pubblici e privati (per la lettera j);

3) trasporto merci (es. cibi precotti), persone e documenti da parte dei soci lavoratori svantaggiati permettendo l'erogazione del servizio sociale, educativo e/o assistenziale (per la lett. a,b,c,d,e) e del turismo sociale(per la lett.j);

4) trasporto scolastico garantendo la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in riferimento al servizio asilo nido e ludoteca (per le lett. a e b);

5) manutenzione e pulizia di immobili (per le lett. b,c,d,e);

manutenzione ambientale e di beni culturali (per la lett.j),

6) raccolta e smaltimento dei rifiuti (per le lett. b,c,d,f,j);

7) produzione artigianale (quali falegnameria, vetreria, bricolage, ecc.) organizzazione e gestione di laboratori, commercio dei prodotti realizzati nei laboratori (per le lett. b,c,d,f,g,h,i);

8) laboratori di informatica e rilegatura libri(per le lett. b,d,f,g,h);

9) custodia automezzi su suolo pubblico o privato; vigilanza urbana e rurale sul territorio (per le lett. a,b,c,d,j);

10) facchinaggio (per la lett.j);

11) lavori di pulizie civili, industriali, ambientali, autobus ed ogni altro mezzo di trasporto (per le lett. a,b,c,d,e,j);

12) conduzione e manutenzione anche straordinaria di verde pubblico e privato, di attrezzature sportive (campi di calcio, tennis, bocce, ecc.) nonché di guardiania degli stessi (per le lett. a,b,j);

13) riordino inventari, indagine statistica, ricerche, archivi e biblioteche (per le lett.g,h,i);

15) servizi di baby-sitter e di animazione infantile (per le lett. a,b,j);

16) gestione servizi museali e bibliotecari, gestione beni artistici, storico - monumentali e architettonici, gestione parchi naturali e giardini (per la lett.j);

17) organizzazioni di congressi, conferenze, convegni, concerti e manifestazioni promozionali (per le lett,g,h,i);

18) produzione e vendita di pubblicazioni scientifiche e divulgative, strumenti multimediali educativi e didattici, riproduzioni di eventi musicali e culturali, realizzazioni di programmi per la diffusione in audio e video (per le lett. g,h,i);

19) pulizia spiagge, tratti costieri e tratti stradali (per la lett.j).

In riferimento alle attività comprese nella lettera B) del primo comma dell'art. 1 della legge 381/91, la cooperativa, senza finalità di lucro, si propone di promuovere l'occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali possibili, per ciascuno dei soci e, in modo particolare, per quelli tra loro che, versando in condizioni di svantaggio, resterebbero altrimenti esclusi dai normali circuiti lavorativi, con grave violazione della loro dignità umana e sociale. La cooperativa, infatti, ai sensi dell'art. 1, lettera B), della legge 8 novembre 1991 n. 381, ha per obiettivo l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate nelle aree di intervento sopra riportate, comunque coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali. Attraverso lo svolgimento di tali atti-

vità si persegue un'azione di recupero per i soggetti svan-

taggiati offrendo un concreto contributo affinché siano rimossi quelli "ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana" (art.3, II comma Cost.), nell'adempimento di quei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale" che la Costituzione impone a tutti: ai singoli, alle formazioni sociali in cui essi si organizzano, allo Stato, nelle sue diverse articolazioni, e agli enti locali.

La cooperativa si impegna ad assegnare le mansioni ai soci lavoratori svantaggiati in modo cogente alla norma, richiedendo le dovute autorizzazioni previste dalla legge.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e i negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Potrà assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa, per le sue caratteristiche di cooperativa sociale, così come previsto dalle leggi vigenti in materia, potrà usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore della cooperazione sociale.

Al fine di conseguire l'oggetto sociale, la cooperativa potrà anche richiedere contributi e finanziamenti sia da parte dello Stato che di Enti Regionali, Locali e della Comunità Europea.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività per la raccolta dei prestiti - disciplinata da apposito regolamento limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

TITOLO III

Soci operatori

Art. 4 (Soci operatori ordinari)

4.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale. Possono altresì essere soci le società e gli enti in qualsiasi forma costituiti, nei limiti previsti dalla legge, a condizione che non esercitino in proprio attività in concorrenza con quella della cooperativa, salvo diversa e motivata deliberazione del consiglio di amministrazione. I Soci della Cooperativa po-

tranno essere così suddivisi:

A) Soci Ordinari, che sottoscrivono una o più quote sociali ai fini dello svolgimento dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa;

I soci ordinari sono:

a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei requisiti previsti per legge;

b) soci lavoratori svantaggiati così come definiti dalla Legge 381/91;

c) soci utenti che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa;

B) Soci Volontari. Ai sensi dell'art. 2, 1comma. 381/91 possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima. Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci. Coloro che intendono essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;

b) indicazione della propria attività di lavoro;

c) dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

d) numero delle quote che intendono sottoscrivere;

e) precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere l'organo amministrativo, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro soci. In ogni caso l'ammissione dei soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata. Il socio volontario ha gli obblighi di cui all'art. 11 del presente statuto; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno. Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal successivo art 15. Compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale. Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per

i soci cooperatori.

4.2 Possono essere ammesse come soci persone giuridiche pubbliche private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle suindicate attività.

Art. 5 (*Categoria speciale di soci cooperatori*)

5.1 L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti i cui all'art. 5) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

5.2 I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

5.3 Nel caso di cui alla lettera a) del comma, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

5.4 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

5.5 La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;
3. le azioni o il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

5.6 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

5.7 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

5.8 Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

5.9 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente

alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto.

5.10 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 6 (Soci Finanziatori)

6.1 Nei limiti consentiti dalla legge in materia oltre ai soci cooperatori e ai soci volontari, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori di cui all'art. 2526 c.c.

6.2 Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione Cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

6.3 Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

7.2 Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

7.3 L'Organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal

precedente art. 5.

7.4 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

7.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

7.6 L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

7.7 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

7.8 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Conferimenti e quote dei soci cooperatori)

8.1 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale di euro 25 (venticinque).

8.2 La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

Art. 9 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

9.1 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

9.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 8. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

9.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Art. 10 (Obblighi del socio)

10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati

dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali;

c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

10.2 E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici o simili scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

Art. 11 (*Diritti dei soci*)

11.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

11.2 Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'Organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

11.3 La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax.

11.4 La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.

11.5 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 12 (*Perdita della qualità di socio*)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 13 (*Recesso del socio*)

13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il

socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - o l'attività di volontariato presso la cooperativa sia cessato per qualsiasi motivo.

13.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata alla società.

13.3 Spetta all'Organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può adire le vie legali secondo quanto previsto dal presente statuto.

13.4 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

13.5 Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 14 (Esclusione)

14.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo con termine di almeno 60 (sessanta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo

amministrativo;

f) che perda i requisiti per l'ammissione della cooperativa.
14.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può adire le vie legali secondo quanto previsto dal presente statuto. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
14.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 15 (*Liquidazione*)

15.1 In considerazione da quanto disposto dall'articolo 10, c. 1, lett. d), d.lgs. 460/97, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

Art. 16 (*Morte del socio*)

16.1 Gli eredi e i legatari provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 8.

16.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

16.3 Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi, entro 6 mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

16.4 In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

16.5 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 8. In mancanza si provvede alla liquidazione nei limiti di legge.

Art. 17 (*Responsabilità dei soci cessati*)

17.1 Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

17.2 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

Strumenti Finanziari

Art. 18 (*Strumenti Finanziari*)

18.1 Nei limiti previsti dalla legge in materia con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del c.c.

18.2 In caso di emissione, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

18.3 La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Art. 19 (*Divieti e Obblighi*)

19.1 Ai sensi dell'art. 2514 del c.c. è fatto:

- a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO V

Patrimonio Sociale ed Esercizio Sociale

Art.20 (*Elementi costitutivi*)

20.1. Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore minimo stabilito dalla legge;
- dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 19;
- dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 11;
- dalla riserva straordinaria;
- da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge;
- da qualsiasi contributo o liberalità, da imputarsi a riserva straordinaria, che provenga alla società a titolo gratuito per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte. Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 21 (Bilancio di esercizio)

21.1 L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

21.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

21.3 Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

21.4 Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

21.5 L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo

della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.1992 n. 59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari.

21.6 Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

Art. 22 (Ristorni)

22.1 L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, il ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

22.2 Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare:

- erogazione a titolo di ristorno nella misura non superiore al 30% dei trattamenti retributivi;
- aumento gratuito del capitale sociale;

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- in forma liquida;
- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO VI Organi Sociali

Art. 23 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo amministrativo;
- c) l'Organo di controllo, se nominato.

Art. 24 (Assemblea Dei Soci)

24.1 L'assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci, che rappresentino almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto, sottopongono alla loro approvazione.

24.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno

e la distribuzione degli utili;

- 2) la nomina degli amministratori e il loro numero, nei limiti stabiliti dall'art. 29 del presente statuto;
- 3) l'eventuale nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente e, ove richiesto, del Revisore Contabile, che può essere anche una società di revisione quotata nel mercato;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 6) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 8) la misura dei compensi annuali da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale, ove la carica non sia gratuita;
- 9) i compensi dei sindaci per il triennio della loro carica e/o del revisore contabile o della società di revisione;
- 10) l'approvazione dei regolamenti interni;
- 11) le deliberazioni sulla responsabilità degli Amministratori;
- 12) le deliberazioni su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal consiglio di amministrazione. Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

Art. 25 (Convocazione dell'assemblea e costituzione e quorum deliberativi)

25.1 L'assemblea dei soci deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nell'Unione Europea. La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o mediante altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (fax, e-mail, affissione in bacheca, convocazione telefonica, etc.), inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. La cooperativa può adottare anche altre modalità, in grado di assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla

discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

25.2 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

25.3 L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, cambiamento oggetto sociale, sulla trasformazione e fusione della società o trasferimento della sede sociale, tanto in prima quando in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Art. 26 (Votazioni)

26.1. Per le votazioni si procederà normalmente con alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per proclamazione.

Art. 27 (Voto)

27.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni. E che non siano morosi nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Ogni socio avente diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da altro socio (che non sia amministratore, sindaco, revisore, dipendente della società) e, in tal caso, si applicano le disposizioni di legge.

27.2 Ogni socio non può rappresentare più di un altro socio. La delega dovrà avere forma scritta e potrà essere rilasciata anche in calce all'avviso di convocazione. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 28 (Presidenza dell'assemblea)

28.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 29 (Amministrazione)

29.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un amministratore unico, da un consiglio di amministrazione composto da due a

cinque membri, o, infine, da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza, secondo quanto determinato dai soci in sede di nomina.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un Consiglio di Amministrazione.

I predetti organi durano in carica per il periodo fissato all'atto di nomina e precisamente resterà in carica per tre esercizi e, comunque fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, ovvero fino a revoca da parte dei soci, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge. Possono essere nominati amministratori anche non soci.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del loro mandato. I soci possono eventualmente riconoscere agli amministratori un compenso.

29.2 Se nel corso dell'esercizio, per qualsiasi ragione, vengano a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dal collegio sindacale - ove esistente - e comunicata ai soci, purché la maggioranza dei componenti l'organo amministrativo sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci stessi. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea o decisione dei soci. In caso di ratifica della nomina da parte dei soci, ove non sia specificamente indicata la durata del mandato, gli amministratori così riconfermati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Qualora per dimissioni o altre cause venga a mancare più della metà degli amministratori, si intende decaduto l'intero Organo Amministrativo e i soci devono provvedere senza indugio alla nomina di tutti gli amministratori. La decadenza dei rimanenti amministratori ha effetto dalla nomina del nuovo Organo Amministrativo.

Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente. Il presidente dura in carica per la durata dell'ufficio di amministratore ed è rieleggibile.

Il consiglio può pure nominare un segretario, scelto anche fra le persone estranee al consiglio.

29.3 La convocazione del consiglio di amministrazione viene effettuata dal presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario od opportuno ovvero quando almeno due consiglieri ne facciano richiesta scritta al presidente motivandola con l'indicazione delle ragioni che la determinano.

L'avviso di convocazione, con indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato al domicilio di ciascun consigliere e (qualora sia nominato un collegio sindacale) di ciascun sindaco effettivo, con un preavviso di almeno

tre giorni prima di quello fissato per la riunione, a mezzo

di lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica. Nei casi di urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 24 ore, con qualunque mezzo idoneo, purché atto a garantire la prova dell'avvenuta comunicazione. Le sedute del consiglio di amministrazione si tengono di regola presso la sede legale della società. Il consiglio può altresì riunirsi in qualunque altro luogo sia in Italia che all'estero, utilizzando anche la possibilità di tenere le riunioni in videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di poter ricevere, trasmettere, visionare documenti ed intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi tali circostanze, il consiglio si considera tenuto nel luogo dove si trova il presidente della riunione.

29.4 Gli amministratori potranno esprimere le proprie decisioni anche mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico, inclusa la posta elettronica) e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale, salvo i casi in cui la deliberazione collegiale è espressamente richiesta dalla legge ovvero qualora sia stata appositamente convocata una riunione del consiglio di amministrazione.

Le decisioni del consiglio di amministrazione mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate su iniziativa di uno o più amministratori.

La proposta di decisione è inviata in forma scritta a tutti gli amministratori - e, per conoscenza, ai componenti il collegio sindacale e al revisore contabile, ove esistenti - con mezzi, anche telematici, che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione da adottare ed il testo di quest'ultima. La documentazione inviata contiene inoltre quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sull'argomento oggetto della decisione.

29.5 Nel caso di convocazione del consiglio di amministrazione, così come previsto dal presente statuto, questo si intenderà validamente costituito con l'intervento della maggioranza degli amministratori in carica e delibererà a maggioranza assoluta dei presenti. Le deliberazioni dovranno risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nel caso di deliberazioni del consiglio di amministrazione da adottarsi mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, il consiglio di amministrazione si intenderà validamente costituito qualora la maggioranza degli amministratori in carica abbia partecipato alla consultazione

scritta o al consenso espresso per iscritto, e delibererà a maggioranza assoluta degli amministratori che abbiano espresso la propria decisione.

Le deliberazioni dell'organo amministrativo, sia esso unipersonale o collegiale, dovranno comunque essere trascritte nel libro previsto dal n. 3 dell'art. 2478, comma 1.

29.6 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute opportune per il conseguimento dell'oggetto sociale, con la sola esclusione degli atti riservati dalla legge o dal presente statuto ai soci. In caso di nomina di più amministratori con poteri congiunti o disgiunti, i poteri di gestione sono congiuntamente o disgiuntamente attribuiti a ciascuno di essi; trovano applicazione, comunque, il disposto degli artt. 2257 secondo e terzo comma e 2258 c.c.. Per la gestione della società potranno essere conferite procure a terzi, per determinati atti o categorie di atti.

29.7 Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'amministratore unico, al Presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati, o, nel caso di nomina di più amministratori con poteri congiunti o disgiunti, la rappresentanza della Società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente.

Per la rappresentanza della Società potranno essere conferite procure a terzi, per determinati atti o categorie di atti.

Art. 30 (Organo di controllo)

30.1. Nei casi in cui la nomina del collegio sindacale sia obbligatoria per legge, ovvero in caso di nomina volontaria del collegio stesso da parte dei soci, il controllo sulla gestione della società è esercitato dal collegio sindacale o da un sindaco unico.

Qualora la società abbia ricavi o patrimonio netto pari o superiore a un milione di euro, l'organo di controllo deve essere collegiale.

Il funzionamento, nonché i doveri e le responsabilità del collegio sindacale o del sindaco sono determinati dalla legge.

Il collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dai soci. I sindaci durano in carica per tre esercizi sociali e sono rieleggibili; scadono alla data di approvazione da parte dei soci del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; possono essere revocati solo per giusta causa.

All'atto della nomina i soci designano tra i sindaci il presidente e stabiliscono inoltre la retribuzione spettante ai sindaci per tutta la durata dell'ufficio. E' ammessa la pos-

sibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano

per audio-videoconferenza o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di visionare, ricevere o trasmettere documentazione. Verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo ove si trovino il presidente e l'eventuale segretario verbalizzante.

30.2 Qualora sia nominato il collegio sindacale, ad esso spetta altresì la revisione legale dei conti ai sensi di legge, salvo che i soci deliberino di affidarla a un revisore legale dei conti o a una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

Qualora la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale, i componenti del collegio stesso devono essere tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VII

Controversie

Art. 31 (Clausola di Conciliazione e Arbitrato)

31.1 Con esclusivo riferimento ai diritti disponibili, tutte le controversie, comprese quelle in ordine alla validità delle delibere assembleari, che dovessero sorgere in merito all'applicazione, esecuzione ed interpretazione del presente statuto, nonché in merito ai rapporti tra i soci, tra i soci e la società, gli organi sociali e/o di controllo, nonché fra tutti o alcuni dei suddetti soggetti fra loro, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione dell'organismo di conciliazione che verrà scelto dal Presidente del Consiglio Notarile competente territorialmente con riferimento alla sede della società, su istanza della parte interessata, entro 20 (venti) giorni dalla richiesta ed il cui regolamento le parti sin da ora accettano.

31.2 Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 4 (quattro) mesi dalla comunicazione della domanda.

L'obbligo del preventivo tentativo di conciliazione non preclude alle parti il diritto di attivare procedimenti cautelari anche inaudita altera parte.

Qualora entro il termine di 4 (quattro) mesi dall'inizio della conciliazione la controversia non sia stata ancora risolta, ovvero entro il successivo termine di 4 (quattro) mesi dalla sua conclusione con esito negativo, la controversia sarà devoluta alla decisione di un arbitro unico, ovvero da

un collegio il cui numero sia stato concordato per iscritto

dalle parti, nominato dal Presidente del Consiglio Notarile competente ai sensi del primo comma del presente articolo. L'arbitro, ovvero il Collegio arbitrale, funzionerà e giudicherà con arbitrato rituale secondo diritto e provvederà anche sulle spese e competenze a lui stesso spettanti nonché sulle controversie relative alla presente clausola ed agli eventuali provvedimenti cautelari.

31.3 L'arbitro dovrà pronunciarsi nel termine di 90 (novanta) giorni dall'inizio della procedura o nel diverso termine concordato tra le parti e qualora il lodo non fosse pronunciato entro il termine fissato o concordemente prorogato le parti saranno libere di adire il Tribunale competente.

Per tale ultima ipotesi, le parti convengono la competenza esclusiva ed inderogabile del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società.

TITOLO VIII

Scioglimento e Liquidazione

Art. 32 (*Scioglimento e Liquidazione*)

32.1 L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

32.2 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le modalità previste dalla legge.

32.3 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere, di fatto, osservati.

TITOLO IX

Disposizioni Generali e Finali

33 (*Disposizioni Generali e Finali*)

33.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea.

33.2 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

24 di 24